Pubblicato il 04/02/2020

N.00121/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00023/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2020, proposto da

Sidra S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Advanced Technology Solutions S.R.L, Cusumano S.r.l. Societa' Agricola, Tecnav Systems S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Attività Produttive n° 3200 del 28.11.2019 e dell’allegata graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda

di finanziamento della ricorrente pur ammessa, non è inserita tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di complessivi punti 81/100;

b. Ove occorra di tutti i verbali istruttori e degli atti inerenti l'attribuzione dei punteggi, ivi compresa la convalida finale del punteggio da parte della Commissione, nella parte in cui all'odierna non sono stati attribuiti 13 punti da parte del referente tecnico e della stessa Commissione.

c. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;

NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha a oggetto la graduatoria definitiva redatta dall'Assessorato regionale delle attività produttive al fine di erogare contributi a valere sull'azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 "*sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce*

dei prodotti e di dimostrazione su larga scala";

- la ricorrente – collocatasi alla posizione n. 148 con l'attribuzione di punti n. 81/100 – aspira a conseguire un punteggio utile all'inserimento nell'elenco dei progetti finanziabili, censurando la valutazione effettuata dall'Amministrazione e la conseguente approvazione della graduatoria definitiva; notificando il ricorso in esame a tre controinteressati, indicati in epigrafe, inseriti i primi due tra i progetti ammessi e finanziabili con punti n. 85/100 e l'ultimo tra gli ammessi non finanziabili con punti n. 84/100;

Ritenuto che:

- le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, al criterio "*Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica*", in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 22 punti sui n. 25 disponibili, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso in ordine alla rilevanza della rete partenariale predisposta nonché anche al criterio "*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*", in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 14 punti sui n. 20 disponibili, alla luce anche dell'all. E, parte integrante della proposta/progetto, che contiene la descrizione delle numerose attività proposte;

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

- va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 3 del D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 del resistente Assessorato (in atti), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b)

indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombente il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, di onerare parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, residuano ancora risorse per € 21.425.818,65, non utilizzate in quanto non sufficienti per finanziare in blocco il gruppo dei progetti ammissibili con punti 84/100;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente

Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l’integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell’istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

a) ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

b) accoglie l’istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Io sottoscritto Avv. Carmelo Barreca, nato a Catania 4.2.1961, COD FISC BRR CML 61B04C351R, attesto e certifico ai sensi dell'art. 136 comma 2 ter CPA e 22 - 23 del CAD e delle leggi vigenti che la presente copia digitale della superiore ordinanza del TAR Sicilia Palermo è conforme al file originale nativo pdf sottoscritto digitalmente dai componenti del Collegio e da me estratto tramite PAT dal fascicolo informatico del TAR Sicilia Palermo nel ricorso n° 23/2020 RG. La presente superiore copia digitale pertanto rappresenta ad ogni effetto di legge una copia conforme della superiore ordinanza n° 121/2020.

Catania li 4.2.2020 **AVV. CARMELO BARRECA**

Firmato digitalmente da:BARRECA CARMELO
Data:04/02/2020 19:20:57